



# Corte di Appello di Ancona

## Presidenza

Ancona, 9 ottobre 2025

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di  
ANCONA

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di  
ANCONA

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino  
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti di Sezione  
Corte di appello  
SEDE

e p.c. al Sig. Dirigente Amministrativo  
SEDE

Oggetto: **Indicazioni operative in tema di esecutività dei decreti di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario**

In tema di esecutività dei decreti di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario, al fine di rendere uniformi le prassi operative seguite dagli Uffici del Distretto, si ritiene necessario formulare le seguenti precisazioni.

E invero, negli Uffici Giudiziari del Distretto si è avuto modo di riscontrare che vengono seguite prassi differenti in ordine ai termini temporali in cui i decreti di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario devono essere considerati definitivi.

Al fine di delineare correttamente il quadro normativo, va sottolineato che



l'art. 170 del DPR 115/2002 (TU spese di giustizia) espressamente rinvia all'art. 15 d. lgs. 150/2011; d'altra parte, a seguito della novella introdotta dall'art. 15, comma 3, lett. f), d. lgs. 149/2022, al comma 1 dell'articolo 15 d. lgs. 150/2011, a decorrere dal 28 febbraio 2023 la parola «sommario» è stata sostituita dalla parola «semplificato».

Deve dunque concludersi che, come nella vigenza del testo dell'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150/2011 *ante novella* si era ritenuto che il termine per proporre l'opposizione fosse quello previsto dall'art. 702 *quater* c.p.c., che disciplinava l'appello avverso le ordinanze conclusive del rito sommario, ossia, appunto, 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria (o dalla notificazione/comunicazione della cancelleria penale ex artt. 148 e ss. c.p.p., da ritenere applicabili per analogia) o dalla notificazione a cura della parte, così ora, sulla scorta dell'art. 15, comma 1 del d. lgs. n. 150/2011 nel testo vigente dal 28 febbraio 2023, ne discende che le opposizioni ai decreti di liquidazione emessi a partire dal 1 marzo 2023 debbano essere presentate secondo le regole e le forme del nuovo rito semplificato (ex artt. 281 *decies* e ss. c.p.c.), e non più secondo il modello del rito sommario.

Sul punto non constano essere intervenute, allo stato, circolari ministeriali specifiche sul tema in oggetto.

Nondimeno, sentiti i Presidenti delle Sezioni Civili, Lavoro e Penale di questa Corte di Appello, al fine di fissare una prassi applicativa condivisa, si invitano gli Uffici Giudiziari del Distretto a considerare definitivi, e dunque esecutivi (fatti salvi gli eventuali casi di provvisoria esecutività) i decreti di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario emessi a partire dal 1 marzo 2023, secondo il seguente schema:

**A)** per ciò che attiene ai decreti emessi dai giudici civili, allorquando sia trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica a cura della parte interessata alle altre parti del giudizio, da provare mediante deposito delle avvenute notificazioni nel fascicolo telematico di causa oppure, in assenza di notifica, una volta trascorso il termine di mesi 6 dalla pubblicazione del provvedimento;

**B)** per ciò che attiene ai decreti emessi dai giudici penali, una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione/comunicazione a cura della cancelleria ex artt. 148 e ss. c.p.p.

In conseguenza, si dovranno poi anche invitare i creditori ed emettere la relativa fattura solo successivamente alla maturazione della definitività dei decreti di liquidazione.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

**Il Presidente della Corte**

Luigi Catelli

l'art. 170 del DPR 115/2002 (TU spese di giustizia) espressamente rinvia all'art. 15 d. lgs. 150/2011; d'altra parte, a seguito della novella introdotta dall'art. 15, comma 3, lett. f), d. lgs. 149/2022, al comma 1 dell'articolo 15 d. lgs. 150/2011, a decorrere dal 28 febbraio 2023 la parola «sommario» è stata sostituita dalla parola «semplificato».

Deve dunque concludersi che, come nella vigenza del testo dell'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150/2011 *ante novella* si era ritenuto che il termine per proporre l'opposizione fosse quello previsto dall'art. 702 *quater* c.p.c., che disciplinava l'appello avverso le ordinanze conclusive del rito sommario, ossia, appunto, 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria (o dalla notificazione/comunicazione della cancelleria penale ex artt. 148 e ss. c.p.p., da ritenere applicabili per analogia) o dalla notificazione a cura della parte, così ora, sulla scorta dell'art. 15, comma 1 del d. lgs. n. 150/2011 nel testo vigente dal 28 febbraio 2023, ne discende che le opposizioni ai decreti di liquidazione emessi a partire dal 1 marzo 2023 debbano essere presentate secondo le regole e le forme del nuovo rito semplificato (ex artt. 281 *decies* e ss. c.p.c.), e non più secondo il modello del rito sommario.

Sul punto non constano essere intervenute, allo stato, circolari ministeriali specifiche sul tema in oggetto.

Nondimeno, sentiti i Presidenti delle Sezioni Civili, Lavoro e Penale di questa Corte di Appello, al fine di fissare una prassi applicativa condivisa, si invitano gli Uffici Giudiziari del Distretto a considerare definitivi, e dunque esecutivi (fatti salvi gli eventuali casi di provvisoria esecutività) i decreti di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario emessi a partire dal 1 marzo 2023, secondo il seguente schema:

**A)** per ciò che attiene ai decreti emessi dai giudici civili, allorquando sia trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica a cura della parte interessata alle altre parti del giudizio, da provare mediante deposito delle avvenute notificazioni nel fascicolo telematico di causa oppure, in assenza di notifica, una volta trascorso il termine di mesi 6 dalla pubblicazione del provvedimento;

**B)** per ciò che attiene ai decreti emessi dai giudici penali, una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione/comunicazione a cura della cancelleria ex artt. 148 e ss. c.p.p.

In conseguenza, si dovranno poi anche invitare i creditori ed emettere la relativa fattura solo successivamente alla maturazione della definitività dei decreti di liquidazione.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

**Il Presidente della Corte**

*Luigi Catelli*  
